DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AL PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE E MIGLIORAMENTI PER ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONATI DEL FONDO ISTITUITO CON L'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1923, N. 2311

Art. 13

Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro non è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, Collegio medico

Gli iscritti al Fondo cui non e' applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno diritto alla pensione di invalidita' purche':

a) siano stati esonerati dal servizio per inabilita' alle mansioni della propria qualifica;

b) possano far valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al Fondo. Hanno altresi' diritto alla pensione gli iscritti indicati dal precedente comma, quando siano divenuti inabili in modo permanente e per motivi di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 12. L'invalidita' ai fini della pensione e' accertata dal sanitario dell'I.N.P.S. In caso di contestazione l'accertamento e' deferito, su domanda dell'iscritto, ad un Collegio composto di 3 medici: uno designato dall'Istituto predetto, uno dall'iscritto ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dal medico provinciale della Provincia di residenza dell'iscritto. Gli accertamenti collegiali si svolgono presso la sede dell'I.N.P.S. della Provincia di residenza dell'iscritto e le relative spese sono a carico della parte soccombente. Quanto ai termini in materia di ricorsi al Collegio medico e delle relative decisioni, si applicano le norme di cui all'articolo 37. Contro le decisioni del Collegio medico e' ammesso ricorso alla autorita' giudiziaria, anche da parte dell'I.N.P.S., nei termini previsti dall'articolo richiamato nel precedente comma.

Versione in vigore dal 14 settembre 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311

Estremi	Legge 28 luglio 1961, n. 830
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-al-pubblici/art-13-pensione-di-invalidita-agli-iscritti-il-cui-rapporto-di-lavoro-non-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it